



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di laurea triennale in Economia Aziendale

Organi sociali e continuità aziendale

Corporate Bodies and Business Continuity

Relatore:
prof. Sergio Branciarì

Rapporto finale di:
Vincenzo Riti

Anno accademico 2022-23

INDICE

Sommario

INTRODUZIONE	2
Capitolo 1	3
IL SISTEMA DI GOVERNANCE ORDINARIO	3
1.1. L'assemblea degli azionisti	3
1.2. L'organo amministrativo	6
1.3. Il collegio sindacale e i suoi compiti	8
1.3.1. Composizione e requisiti	8
1.3.2. Procedure ordinarie di vigilanza e controllo	9
1.3.3. Procedure straordinarie di vigilanza e controllo	12
Capitolo 2	15
IL REVISORE	15
2.1. Il ruolo del revisore contabile	15
2.2. La revisione e i principi su cui si fonda	16
2.2.1. Isa 260	21
2.2.2. Isa 265	22
Capitolo 3	25
LA CONTINUITÀ AZIENDALE	25
3.1. La continuità aziendale e la visione di essa da parte dei tre organi	25
3.2. CDA e continuità aziendale	27
3.3. Collegio Sindacale e continuità aziendale	28
3.4. Revisore e Continuità aziendale	30
CONCLUSIONI	36
BIBLIOGRAFIA	37

INTRODUZIONE

L'analisi che segue inquadra il tema della continuità aziendale nell'attuale scenario economico, congiunturalmente non favorevole, evidenziando alcune delle difficoltà che si possono presentare sia nella redazione dei bilanci d'esercizio, sia nelle particolari situazioni in cui è necessario asseverare la continuità aziendale di un'impresa. Nel contesto economico attuale, caratterizzato da estrema incertezza e volatilità delle performance aziendali, da più parti è stato raccomandato di valutare con la massima attenzione il postulato della continuità aziendale.

Ciò per limitare le responsabilità e i rischi che non adeguate valutazioni, intenzionali o non intenzionali, possono generare in capo, non solo ai redattori dei bilanci, ma anche a coloro che sulla base di tali bilanci effettuano valutazioni di performance dell'impresa. Si partirà perciò dall'analisi dei vari organi sociali e i compiti di maggior rilievo descritti in partenza ovviamente dal codice civile e discussi da vari autori. Ovviamente un capitolo a parte lo ha la figura del revisore che agli occhi di tanti viene visto come una figura estranea, quasi defilata dalla società ma che invece è strettamente collegata e non semplicemente per dare un giudizio sul bilancio.

Infine, come da titolo, si riprenderà il concetto di continuità aziendale e lo si collegherà agli organi sociali fondamentali per osservare come essi applicano questo principio fondamentale.

Capitolo 1

IL SISTEMA DI GOVERNANCE ORDINARIO

Tra i vari sistemi previsti con la riforma del 2003 (tradizionale, dualistico e monistico), quello che verrà di seguito analizzato, sarà esclusivamente il sistema tradizionale. Esso prevede un'organizzazione in cui le competenze sono ripartite fra: l'assemblea degli azionisti (artt. 2363 ss. c.c.), gli amministratori (artt. 2380-bis ss. c.c.), il collegio sindacale (artt. 2397 ss. c.c.) e il revisore contabile (artt. 2409-bis ss. c.c.); sia l'organo gestorio che quelli di controllo (interno ed esterno), sono di nomina assembleare. Pertanto, nel presente capitolo, si vaglieranno ed analizzeranno singolarmente i predetti organi, al fine meglio corroborare la funzione del revisore legale dei conti.

1.1. L'assemblea degli azionisti

L'assemblea degli azionisti, composta dalle persone dei soci, è l'organo fulcro della società. La sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea è organo collegiale, che decide secondo il principio maggioritario. La volontà espressa dai soci riuniti, che rappresentano determinate aliquote del capitale sociale (*id est*: la maggioranza del capitale), manifesta la volontà della società la quale, purché siano state rispettate tutte le regole del procedimento, ai sensi dell'art. 2377, comma 1 c.c., vincola “tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti”¹.

¹Libonati B., *Assemblea e patti parasociali*, in “Rivista dei diritti commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, 7, 2002.

Con riferimento al procedimento assembleare possiamo distinguere delle variazioni a seconda che la società possa qualificarsi come “chiusa” o “aperta”.

Nelle società chiuse, cioè in quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea viene convocata attraverso la pubblicazione di un avviso, contenente l’indicazione della data, dell’orario e delle materie da trattare², nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano appositamente indicato dallo statuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea, come disposto dall’art. 2366, comma 2, c.c.³.

Secondo il medesimo articolo, per le società aperte, ossia quelle che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, *“le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite da leggi speciali”*. Rispetto alle società che «non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» lo statuto delle società può *“consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea”*, recita il terzo comma dell’art. 2366 c.c.

L’assemblea può essere convocata e delibera in seduta ordinaria o straordinaria a seconda della materia oggetto di discussione - art. 2363, comma 2, c.c.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di un *“quorum costitutivo”*, ossia «quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale [...]» e delibera normalmente a maggioranza assoluta (*“quorum deliberativo”*), eccezion fatta per il caso in cui lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368, comma 1, c.c.). La suddetta assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, *“entro il termine stabilito dallo statuto”* ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio

²Vivante C., *Le società commerciali*, Vol. II, *Trattato di diritto commerciale*, Vallardi, Milano, 1935.

³Meloncetti V., *Sub art. 2363*, in A.a.V.v., Vol. II, *La riforma delle società*, Sandulli e Santoro (a cura di), Torino, 2003, Vol. II, tomo I, 250

sociale, salvo un maggior termine previsto dallo statuto, “*comunque non maggiore di centoottanta giorni*”⁴. Essa rispettivamente: 1) approva il bilancio; 2) si occupa della nomina e della revoca gli amministratori, della nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e, infine (se previsto), del “*soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*”; 3) si occupa della determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non previsto dallo statuto; 4) delibera circa la responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera su altre questioni attribuite dalla legge alla competenza dell’assemblea, ivi incluse le autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; 6) approva, infine, l’eventuale regolamento dei lavori assembleari (art. 2365 c.c.).

L’assemblea straordinaria, invece, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, qualora lo statuto non richieda una maggioranza più elevata. “*Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*”, come statuisce l’art. 2368, comma 2, c.c., invece, viene regolarmente convocata quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e la percentuale maggiore prevista dallo statuto. Essa delibera rispetto alle modificazioni dello statuto e alla nomina, alla sostituzione e ai poteri dei liquidatori “*e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge*” - art. 2365, comma 1, c.c.. È, altresì, prevista una seconda convocazione e, ancora, successive convocazioni nel caso in cui dinanzi all’assemblea non è rappresentata la parte di capitale sociale prevista dagli articoli poc’anzi esaminati (art. 2369 c.c.)⁵.

⁴ Art. 2364, comma 2, c.c.

⁵ Oltre a queste due tipologie di assemblea ne è in realtà rinvenibile una terza, c.d. assemblea totalitaria; sul punto si veda Campobasso, Diritto Commerciale, M. Campobasso (a cura di), Vol. II, Diritto delle società, UTET, Torino 2012, 321, il quale afferma: “*La convocazione preventiva serve per rendere noto a tutti i legittimati ad intervenire che una riunione si terrà e permette inoltre di conoscere gli argomenti su cui si dovrà deliberare. Perciò, pur in assenza di convocazione (o di convocazione nelle forme di legge) l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale (con diritto di intervento) e partecipa all’assemblea la maggioranza (e non più tutti come in precedenza stabilito) dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nonché aggiungerei, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti- Agli stessi deve tuttavia essere data tempestiva*

1.2. L'organo amministrativo

L'organo amministrativo è l'organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale, potendo compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale (art. 2380-bis, comma 1, c.c.)

Nel sistema oggetto di analisi, la società per azioni può avere sia un amministratore unico sia una pluralità di amministratori, i quali nell'eventualità formeranno il consiglio di amministrazione (art. 2380 bis, comma 3). Tale considerazione è valida per le società per azioni non quotate, mentre quelle quotate, al contrario, necessiteranno sempre di una pluralità di amministratori, dovendo garantire la nomina di almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza e di uno indipendente (in ogni caso essi soggiacciono ai medesimi requisiti che saranno analizzati per i sindaci – vedi *infra* 1.3.1).

Qualora si abbia un consiglio di amministrazione, il cui numero è liberamente determinato dallo statuto, i componenti, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'assemblea, eleggeranno tra di essi il Presidente del CdA.

In caso di amministrazione collegiale⁶, «per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione», è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti (art. 2388, comma 1, c.c.). Il consiglio di amministrazione, nei limiti di ciò che consente lo statuto e l'assemblea, può delegare proprie competenze ad un "comitato

comunicazione delle deliberazioni assunte (art. 2366, 4° e 5° comma). E' questa la c.d. assemblea totalitaria. Essa può deliberare su qualsiasi argomento, ma la sua competenza è instabile e precaria. Infatti, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impendendo così che si arrivi a deliberare su quel punto".

⁶ Stella Richter, La collegialità del consiglio di amministrazione, in Libonati (a cura di), Amministrazione e amministratori di società per azioni, Milano, 1955, 291.

Richter S., *La collegialità del consiglio di amministrazione*, in Libonati (a cura di), *Amministrazione e amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1995, 291.

esecutivo” “*costituito da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri*” (“consiglieri delegati” o “amministratori delegati”) (art. 2381, comma 2, c.c.).

L'organo amministrativo ha il compito di gestire la società nei limiti e nel rispetto dell'oggetto sociale e nel rappresentarla nei rapporti con i terzi⁷, *ergo*, le funzioni degli amministratori consistono nella:

- 1 realizzazione dell'oggetto sociale, in particolare, per perseguire tale scopo, il codice civile attribuisce agli amministratori la facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie o utili nei limiti di legge e dello statuto;
- 2 gestione della società, compito riservato in via esclusiva agli amministratori, che devono dunque permettere il regolare funzionamento interno della società, tenuto conto degli obblighi in materia societaria, ai quali si aggiungono quelli fissati in materia fallimentare, tributaria, lavoristica, bancaria, ambientale e urbanistica; difatti, detengono la competenza generale per l'esecuzione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; non secondaria è la funzione di vigilanza, la quale nel caso si sia in presenza di un consiglio di amministrazione, potrà essere esercitata collegialmente o singolarmente;
- 3 rappresentanza società, nei modi e termini individuati al disposto dall'art. 2475 bis: il quale risponde alla seguente *ratio legis*, ossia la prevalenza sull'interesse della società a contrastare l'abuso del potere di rappresentanza degli amministratori, della tutela dei terzi.

Da tali funzioni derivano al contempo numerosi obblighi e, in particolare, responsabilità, queste ultime declinabili sui seguenti versanti: nei confronti dei soci, dei

⁷ Regoli, l'organizzazione della società di persone, in AA.VV., diritto delle società. Manuale breve, Milano 2008, 53; ASSOCIAZIONE PREITE, il diritto delle società, Bologna, 2006, 381, nel quale l'Autore afferma: “*il rapporto di amministrazione è un rapporto connesso ma autonomo rispetto a quelli che lega il socio alla società: le vicende relative al potere di amministrazione (attribuzione, modifica e cessazione) posso interferire, ma non necessariamente interferiscono con il rapporto sociale*”.

creditori e, soprattutto della società; responsabilità e azioni soggiacenti alle peculiarità dei vari casi.

1.3. Il collegio sindacale e i suoi compiti

Il Collegio Sindacale rappresenta l'organo di controllo interno delle società e ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo.

1.3.1. Composizione e requisiti

La composizione dell'organo di controllo interno, anche in questo caso, differisce a seconda se la società sia quotata o meno.

Nelle società non quotate l'organo, sempre pluripersonale, si compone di tre o cinque membri, che possono essere soci o non (secondo quanto stabilito dallo statuto), oltre a due supplenti.

Nelle società quotate, come previsto dall'art. 148 T.U.F., il Collegio Sindacale si compone necessariamente di tre membri, oltre ad i due supplenti.

Il TUF stabilisce inoltre che il genere meno rappresentato ottenga almeno i due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Almeno un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto da soci di minoranza non collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la prima lista per numero di voti. L'assemblea nomina inoltre il presidente del collegio sindacale tra i sindaci di minoranza. Il sindaco non può essere eletto o decade dall'ufficio nel caso in cui si trovi nelle condizioni dell'articolo 2382 del codice civile (es., *ex pluribus*: interdizione,

inabilitazione, ecc.). Non può inoltre essere sindaco di una società quotata il coniuge, parente o affine entro il quarto grado dell'amministratore della società o dell'amministratore delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a controllo comune. Anche rapporti con la società quotata (o controllata o controllante o sottoposta a controllo comune) di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti patrimoniali o professionali capaci di compromettere l'indipendenza comportano l'ineleggibilità del sindaco o impongono la decadenza dall'ufficio.

Un regolamento – segnatamente il Regolamento del ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30.3.2020 – stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale.

Per le società quotate nei mercati regolamentati, è deciso che almeno uno dei sindaci effettivi, se sono tre, o due se più, siano scelti tra i revisori contabili che abbiano esercitato attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni. In ogni caso il requisito è imposto per almeno uno dei sindaci supplenti. Il codice civile prevede che i sindaci vengano nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e che restino in carica per tre anni. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano, in ordine di età i supplenti, i quali, rimangono in carica finché l'assemblea non provvede alla nomina dei nuovi sindaci in sostituzione di quelli usciti. I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilito dall'assemblea.

1.3.2. Procedure ordinarie di vigilanza e controllo

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo all'inizio dell'incarico e nel corso dello stesso. Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza

dell'assetto organizzativo rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche specifiche della società, ponendo particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione. In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:

- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati anche con riferimento alle società controllate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione. L'obiettivo è quello di accertare l'esistenza di adeguate procedure

interne⁸, nonché di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei flussi informativi generati da tali procedure.

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo notevole importanza assume la verifica della corrispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il Registro delle imprese. Similmente assume rilevanza la presenza di piani strutturati di formazione del personale dipendente. All'inizio dell'incarico, il collegio sindacale:

- legge i verbali precedenti relativi al periodo di tempo ritenuto significativo;
- acquisisce la conoscenza dell'assetto organizzativo, prendendo in considerazione l'oggetto sociale il settore di attività e il mercato in cui la società opera oltre che la sua struttura interna;

Nel corso dell'incarico, il collegio sindacale:

- vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, con specifico riferimento ai processi di gestione dei rischi, di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di informativa finanziaria⁹;
- pianifica e svolge interventi di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- segnala agli amministratori, eventuali profili di rischio riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale all'inizio dell'incarico e nuovi rischi riscontrati successivamente, informandone il revisore, se presente;

⁸ Sul punto, si fa rilevare che il profilo della vigilanza sull'adeguatezza della società costituisce un'innovazione rispetto alla precedente disciplina codicistica pur fondandosi sul tenore della lettera c dell'art. 149 TUF. Infatti, da una piana lettura delle due norme emerge una patente lacuna legislativa: il mancato richiamo nel disposto dell'art. 2403 c.c. alla nozione di controllo interno, ossia l'insieme di tutte le procedure atte a verificare il corretto funzionamento dell'impresa con l'obiettivo di conseguire trasparenza informativa, correttezza gestionale, efficacia ed efficienza, ormai definito in dottrina come lo "*snodo cruciale dell'articolazione del potere di impresa e delle regole di responsabilità*", Montalenti, 803.

⁹ Damiani, Il controllo sull'amministrazione ed il controllo contabile nelle società di capitali, in DF, 2004, I, 515.

- verifica l'efficacia delle azioni correttive adottate dalla società.

Per la valutazione dell'assetto organizzativo il collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dall'incaricato della revisione legale, considerando, in particolare, i rischi da quest'ultimo segnalati. Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell'assetto organizzativo, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate. Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

1.3.3. Procedure straordinarie di vigilanza e controllo

Per quanto attiene procedure straordinarie di vigilanza, possiamo individuare, sinteticamente e schematicamente, le seguenti funzioni dell'organo relative alla seguente casistica:

- Aumenti di capitale sociale
- Riduzione volontaria del capitale sociale
- Riduzione del capitale sociale per perdite
- Trasformazione
- Fusione e scissione
- Liquidazione

- Conferimento d'azienda
- Controllo e attestazione dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari
- Sottrazione del controllo contabile

Limitandoci all'oggetto del presente elaborato, ci si concentrerà su quest'ultimo punto. Infatti, con la novella del 2010¹⁰, la revisione legale è stata sottratta al collegio sindacale ed è stata attribuita ad un revisore o società di revisione, con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. I compiti del Collegio sindacale sono stati pertanto limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

¹⁰ D.lgs. n. 39 del 27.01.2010.

¹¹ Per una opinione contraria alla riforma si segnala Fortunato, sub. Art. 149, in Comm. Al t.u.f., Alpa, Capriglione, III, Padova, 1998, 1384; Valensise, *La disciplina del collegio sindacale*, in Patroni Griffi (a cura di), *Intermediari finanziari mercati società quotate*, Torino, 1999, 1046, i quali sostengono che la scelta operata dalla riforma di sopprimere la funzione contabile dal novero dei doveri dell'organo sindacale è incongruente, poiché il compito fondamentale del collegio sindacale è quello di vigilare sul rispetto di tutti i principi che riguardano l'amministrazione dell'impresa, ergo, lo stesso ricomprenderà sempre il controllo contabile.

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

Capitolo 2

IL REVISORE

2.1. Il ruolo del revisore contabile

Come sopra accennato, con la novella del 2003 si è provveduto alla scissione del controllo sull'amministrazione dal controllo contabile, ab origine di esclusiva competenza del collegio sindacale. Essa ha esteso la previsione contenuta nella riforma del 1974, la quale prevedeva l'affidamento ad un revisore esterno esclusivamente per le società quotate, anche a tutte le altre società per azioni.

Successivamente, la materia in commento è stata oggetto di revisione da parte del d.lgs. 39/2010, il quale ha accluso in sé le previsioni sparse nel codice civile e nel Tuf.

La revisione legale dei conti è un procedimento finalizzato ad accertare la conformità del bilancio alla normativa di riferimento.

L'art. 2409-bis codice civile affida il controllo contabile al revisore o alla Società di Revisione. L'unica eccezione contemplata è quella delle società che non siano tenute alla redazione bilancio consolidato: in tal caso l'art. 2409-bis c.c. lascia la possibilità di esercitare la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale, con le accortezze spiegate nell'apposito paragrafo.

Il Revisore e le Società di revisione devono essere regolarmente iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze¹² e deve trattarsi di professionisti dotati di conoscenze in molteplici settori, sia disciplinari che tecnici, quali

¹² Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita, oltre alla tenuta del registro, esercita, altresì, la vigilanza sugli iscritti nel Registro, con ampi poteri informativi ed ispettivi, ivi comprese le correlate sanzioni in caso di irregolarità. Caso particolare è rappresentato dal potere di vigilanza della Consob nel caso in cui oggetto del procedimento di revisione sia un Ente di interesse pubblico.

diritto tributario, principi di economia, contabilità, diritto commerciale, revisione aziendale, funzionamento dei sistemi informativi aziendali.

Il revisore esterno è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo, successivamente, l'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'affidamento del servizio di revisione ha durata di tre esercizi, scadenti alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio ed è rinnovabile senza alcun limite¹³.

2.2. La revisione e i principi su cui si fonda

La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si realizza mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Nella maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento.

Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio. La revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea. L'obbligo riguarda tutti i revisori contabili e le società di revisione iscritte nel registro. I principi di revisione, per i quali è già in atto il processo di adozione, sono I principi di

¹³ Nel caso di società qualificate come enti di interesse pubblico, infatti, all'art. 17 del d.lgs. n. 39/2010, si stabilisce: *“L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico”*.

revisione internazionali (ISA). Questi sono elaborati dall'IFAC (International Federation of Accountants) e seguiranno un processo di endorsement prima della loro applicazione. I nuovi principi di revisione dovranno invece essere necessariamente osservati in quanto dotati di efficacia normativa, con la conseguenza che la violazione del principio può, già di per sé, dare luogo ad un illecito imputabile al revisore. L'inosservanza dei principi di revisione assume rilievo ai fini del giudizio di responsabilità; tuttavia, anche l'osservanza degli stessi determina conseguenze rilevanti sotto il profilo della responsabilità. Attenersi alle indicazioni contenute nei principi di revisione consente ai revisori di ridurre il rischio di essere ritenuti responsabili del loro operato, ma non lo annulla.

I servizi di revisione legale dei conti sono erogati da:

1. Revisore legale unico (singolo professionista): una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del c. c. e delle disposizioni del d.lgs. 39/2010 e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
2. Società di revisione: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni.

I soggetti beneficiari del servizio di revisione legale vengono individuati all'art. 1 del decreto legislativo da ultimo citato, e sono:

- Società per azioni

- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata (a certe condizioni)
- Altre società di capitali (a certe condizioni)
- Enti di interesse pubblico (EIP)
- Enti di interesse intermedio
- Altri

Il procedimento di revisione legale dei conti è vincolato a regole e al rispetto di principi-base da parte del revisore, che concorrono a coadiuvarlo nell'espletamento della sua funzione e nel raggiungimento del fine specifico, ovvero accertare che il bilancio non sia affetto da errori significativi e se sia complessivamente attendibile. I principi che disciplinano l'operato dei Revisori Legali dei Conti sono quelli delineati, a livello comunitario, dalla direttiva CE 43/2006 e recepiti dal decreto legislativo 39/2010: indipendenza, integrità, obiettività, competenza, diligenza, riservatezza, professionalità, rispetto dei principi tecnici.

In questo elaborato ci si limiterà alla trattazione dei principi di indipendenza, obiettività e scetticismo professionale, principi basilari dell'attività, utili per il prosieguo dell'analisi.

Con specifico riferimento ai primi due, il revisore o la società di revisione, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere soggetti indipendenti ed obiettivi rispetto alla società controllata, non dovendo essere coinvolti nel processo decisionale. Meglio, con formula amplissima, si stabilisce che fra la società revisionata ed il soggetto revisore, o la rete professionale di cui lo stesso fa parte, non devono sussistere relazioni finanziarie,

d'affari, di lavoro, o altro genere, anche indirette, tali da indurre il terzo informato a mettere in dubbio l'indipendenza del revisore¹⁴.

Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle

¹⁴ Art. 10 d.lgs. n. 39/2010: *“Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale”*. Per quanto attiene agli ISA, si faccia riferimento ai nn. 200, par. 14 e 220, par. 11.

misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

Passando al terzo principio da analizzare, composto dallo scetticismo professionale, compenetrato dalle norme deontologiche, esso è definibile come *“si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. È interessante notare che il concetto di scetticismo professionale, prima solo previsto nei principi di revisione, è ora sancito nella legge e costituisce un preciso dovere (legale) del revisore”*¹⁵.

Esemplificando, l'applicazione pragmatica di tale principio, può evincersi nei seguenti due esempi:

1. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori¹⁶.
2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività (cd impairment test), gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

Nei successivi due paragrafi verranno si vaglieranno due esempi di ISA che mostrano si l'operatività del revisore in determinati ambiti ma osservando anche come il

¹⁵ ISA 200, par. 15.

¹⁶ Sul punto, si vedano l'Art. 9 D.lgs. 39/2010 e l'art. 9 Norme deontologiche.

revisore lavora sempre in stretto contatto con la società avendo il dovere e l'obbligo costante di comunicare con essa soprattutto nel caso di eventuali problematiche.

2.2.1. Isa 260

Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del revisore in relazione alla comunicazione con i responsabili delle attività di governance nella revisione contabile del bilancio. Esso è stato redatto nel contesto di una revisione contabile del bilancio; tuttavia, lo stesso può essere applicato, con i necessari adattamenti a seconda delle circostanze, alle revisioni contabili di altre informazioni finanziarie storiche quando i responsabili delle attività di governance hanno la responsabilità di supervisione della redazione di tale altra informativa finanziaria storica. Una efficace comunicazione reciproca è importante in quanto:

- a) assiste il revisore e i responsabili delle attività di governance nella comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione contabile e nello sviluppo di un rapporto di collaborazione costruttivo. Questo rapporto si sviluppa nel rispetto dell'indipendenza e dell'obiettività del revisore;
- b) assiste il revisore nell'acquisizione di informazioni pertinenti alla revisione contabile dai responsabili delle attività di governance. Ad esempio, i responsabili delle attività di governance possono assistere il revisore nella comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, nell'identificazione di appropriate fonti di elementi probativi e nel fornire informazioni relative a operazioni o eventi specifici,
- c) assiste i responsabili delle attività di governance nell'adempimento della loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria, riducendo quindi i rischi di errori significativi nel bilancio.

Il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance: il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, compresi i principi contabili, le stime contabili e l'informativa di bilancio. Ove applicabile, il revisore deve spiegare ai responsabili delle attività di governance le ragioni per cui una prassi contabile significativa, accettabile secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, non è la più appropriata per le circostanze specifiche dell'impresa; le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione contabile; le eventuali circostanze che influiscono sulla forma e sul contenuto della relazione di revisione; gli eventuali altri aspetti significativi emersi durante la revisione contabile che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono rilevanti ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

2.2.2. Isa 265

Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del revisore di comunicare in modo appropriato ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione le carenze nel controllo interno che ha identificato nel corso della revisione contabile del bilancio. Il presente principio di revisione non impone ulteriori responsabilità al revisore relativamente all'acquisizione di una comprensione del sistema di controllo interno dell'impresa, e alla definizione e allo svolgimento di procedure di conformità, oltre a quanto richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315¹⁷ e n. 330¹⁸. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.

¹⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi, paragrafi 12 c) e m) e 21-27

¹⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati.

260¹⁹ stabilisce ulteriori regole e fornisce linee guida in merito alla responsabilità del revisore di comunicare con i responsabili delle attività di governance relativamente alla revisione contabile. La comunicazione per iscritto delle carenze significative ai responsabili delle attività di governance sottolinea l'importanza di tali aspetti ed aiuta i suddetti responsabili ad adempiere alle loro responsabilità di supervisione.

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 stabilisce gli aspetti specifici da considerare in relazione alle comunicazioni ai responsabili delle attività di governance nei casi in cui siano tutti coinvolti nella gestione dell'impresa. Nello stabilire quando emettere la comunicazione scritta, il revisore può tenere in considerazione se la ricezione di tale comunicazione sia un fattore importante per permettere ai responsabili delle attività di governance di assolvere le proprie responsabilità di supervisione. Indipendentemente dalla tempistica della comunicazione scritta delle carenze significative, il revisore può comunicarle verbalmente in primo luogo alla direzione e, se appropriato, ai responsabili delle attività di governance al fine di aiutarli nel porre in essere azioni correttive tempestive per ridurre al minimo i rischi di errori significativi. Tuttavia, ciò non esime il revisore dalla responsabilità di comunicare per iscritto le carenze significative, come richiesto dal presente principio di revisione.

Nel corso della revisione contabile, il revisore può identificare altre carenze nel controllo interno che non sono significative, ma comunque sufficientemente importanti da meritare l'attenzione della direzione. La determinazione di quali di queste altre carenze nel controllo interno meritino l'attenzione della direzione è un aspetto che richiede l'esercizio del giudizio professionale nelle specifiche circostanze, considerando

¹⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, Comunicazione con i responsabili delle attività di governance.

la probabilità e la potenziale entità degli errori che possono verificarsi nel bilancio a causa di tali carenze. Non è necessario che la comunicazione di altre carenze nel controllo interno che meritano l'attenzione della direzione avvenga per iscritto, ma può essere verbale. Laddove il revisore abbia discusso con la direzione i relativi fatti e le relative circostanze risultanti dal proprio lavoro, egli può considerare di aver comunicato verbalmente alla direzione le altre carenze al momento di tale discussione. Di conseguenza, non è necessario effettuare una comunicazione formale successiva.

Capitolo 3

LA CONTINUITÀ AZIENDALE

3.1. La continuità aziendale e la visione di essa da parte dei tre organi

La continuità aziendale è il principio base previsto dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento. L'art. 2423-bis del codice civile dispone, infatti, che “... *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ...*”. La mancanza del requisito della continuità aziendale comporta che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento ma applicando i criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

I principi contabili nazionali non fanno esplicito riferimento al principio della continuità aziendale e non indicano in modo esplicito e chiaro le verifiche che gli amministratori devono fare in merito e come darne corretta informativa nel bilancio e nella relazione sulla gestione. Anche in conseguenza di ciò, gli amministratori spesso omettono di riflettere correttamente nei documenti di bilancio i dubbi in materia di continuità aziendale. I principi contabili internazionali sono molto più puntuali in materia. In particolare, il principio contabile internazionale IAS1 dispone che “*i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di una impresa*” e, dal paragrafo 23 e 24, stabilisce che “*nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'impresa o*

interrompere l'attività o non abbia alternative realistiche a fare ciò. Se la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi in proposito, deve evidenziare tali incertezze". È dunque richiesto obbligatoriamente agli amministratori di effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare l'attività in funzionamento sulla base di tutti gli elementi a disposizione con esplicita informativa di bilancio. Per quanto concerne l'attività di vigilanza svolta dal Sindaco/Collegio Sindacale di cui all'art. 2403 c.c., il richiamo è alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC.

Relativamente all'attività di revisione Legale di cui al D.lgs. 39/2010, il richiamo è ai principi di revisione nazionali, in particolare al documento n. 570 relativo alla continuità aziendale (il cosiddetto "going concern"), oltre a numerose comunicazioni CONSOB in materia.

Il principio della continuità aziendale viene eretto a principio guida nella redazione del bilancio, in quanto dall'esistenza o meno, nel caso specifico, della continuità aziendale dipende l'applicazione degli altri principi di valutazione delle singole poste di bilancio²⁰.

Gli amministratori, i sindaci ed i revisori devono, rispettivamente, nell'espletamento delle proprie funzioni, analizzare, dimostrare e verificare che le prospettive future non siano tali da compromettere il requisito della continuità aziendale e, quindi, la redazione dei bilanci secondo gli ordinari principi. Tutti i primari organismi di controllo hanno ribadito che per continuità aziendale si intende il fatto che l'impresa

²⁰ Ad esempio, può prendersi a riferimento la valutazione delle rimanenze che, in fase di continuità aziendale, sono determinate come il minor valore tra costo e valore di mercato dei beni in giacenza, mentre, in fase di liquidazione (o in situazioni di discontinuità aziendale), si valutano solo a valore di realizzo; a riferimento si prenda l'ISA 501 e OIC 13.

continui la sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. Non si tratta quindi di una esistenza “pura e semplice”, ma di una “esistenza operativa”. L’ambito temporale di riferimento è individuato nel concetto di “futuro prevedibile”. Il riferimento al fatto che sia “prevedibile” è più che appropriato se si analizza il futuro di una impresa.

In genere, per quanto concerne l’attività del Revisore Legale, il riferimento è ad un periodo minimo di dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio²¹.

3.2. CDA e continuità aziendale

La prova dell’esistenza della continuità aziendale deve innanzitutto essere data dagli amministratori nell’ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa. La redazione del bilancio richiede obbligatoriamente di effettuare, in via preliminare rispetto ad ogni altra valutazione, un approfondimento in merito agli aspetti futuri della gestione aziendale. Occorre che gli amministratori considerino una vasta gamma di fattori relativi:

- all’attuale redditività del business,
- alla redditività attesa,
- alla capacità di rimborsare i debiti, soprattutto a medio termine,
- alle potenziali fonti di finanziamento alternativo, al fine di valutare l’esistenza del fondamentale presupposto della continuità aziendale.

Il loro ruolo all’interno dell’azienda permette agli amministratori stessi di avere a disposizione in modo più analitico e rapido degli altri organi una serie di informazioni, in merito alla dimensione e alla complessità dell’impresa, alla natura e allo stato delle

²¹ Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, nel quale, tuttavia, si precisa che il futuro prevedibile “... *non sia limitato ai dodici mesi* ...”. Pertanto, gli Amministratori e per i Sindaci la valutazione della continuità aziendale deve estendersi ad un orizzonte temporale maggiore e normalmente in linea con i piani strategici interni che possono variare generalmente dai 3 ai 5 anni.

sue attività, alla sua organizzazione che sono fondamentali per addivenire alle azioni da eventualmente intraprendere per garantire la continuità aziendale²².

Accertata la persistenza o meno del presupposto della continuità aziendale, gli amministratori hanno il compito di dare una adeguata informativa in bilancio in merito alle attività che intraprenderanno.

3.3. Collegio Sindacale e continuità aziendale

Il secondo organo coinvolto nel prevenire o accertare la crisi d'impresa è il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico al quale, nell'ambito dei suoi doveri e compiti previsti dall'art. 2403 e seguenti c.c., spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, di accertare se gli atti e le deliberazioni degli altri organi della società siano o meno conformi alle leggi e alle disposizioni dello statuto, e di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Tale compito si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte gestionali ai generali criteri di razionalità economica, senza entrare nel merito dell'opportunità gestionale delle scelte effettuate dall'organo amministrativo. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico non deve effettuare infatti un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo approfondire gli aspetti di legittimità²³.

²² Un esito positivo della verifica del persistere del presupposto dell'azienda di operare in futuro come impresa in funzionamento autorizzerà l'organo amministrativo a contabilizzare le voci di bilancio secondo i corretti contenuti nella sezione IX Capo IV del Codice civile. Qualora invece il presupposto della continuità non fosse più giustificato, la valutazione e le classificazioni riportate in bilancio dovranno seguire i criteri di liquidazione, di cui agli artt. 2490 c.c. ss. e al Principio contabile OIC n. 5 – Bilanci di liquidazione.

²³ Il controllo, quindi, salvo il compimento di specifici atti normativamente individuati, si sostanzia in un controllo di carattere "globale e sintetico, le cui modalità sono rimesse alla discrezione tecnica del collegio. Può perciò assumere carattere analitico se le circostanze lo richiedono...Il controllo non ha un carattere puramente formale; non è limitato cioè al mero riscontro della legittimità estrinseca dell'operato degli amministratori" poiché "deve controllare anche il rispetto sostanziale da parte degli amministratori degli specifici obblighi di condotta loro imposti, nonché dei principi di corretta amministrazione", Campobasso, Diritto Commerciale, Vol. II, *Diritto delle società*, IX, UTET, Torino, 2012, 414-415; pertanto, come anche sostenuto in dottrina, sia ante-riforma (Ferri, Frè, Di Sabato) che successivamente alla nuova formulazione dell'art. 2403 c.c., e vedasi Nicoli-Stragno d'Alcontres/Domenichini, 749 s.

I Sindaci devono verificare che gli amministratori non abbiano trascurato di fornire tutte le informazioni necessarie e sufficienti in merito alle operazioni effettuate ed abbiano posto in essere tutte le cautele e le verifiche preventive normalmente richieste per le determinate scelte da loro perseguite del tipo determinato, operate nelle determinate circostanze e secondo determinate modalità. Inoltre, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono verificare che le scelte siano congruenti, ragionevoli e compatibili con le risorse ed il patrimonio di cui dispone la società. Nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono accertare che gli Amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto d'interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate, che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale, volte a sopprimere o a modificare i diritti attribuiti dallo statuto o dalla legge ai singoli soci, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

In particolare, devono vigilare sugli atti e le deliberazioni palesemente pregiudizievoli e in grado di porre in dubbio la continuità aziendale. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, nell'ambito dell'attività di vigilanza, sono tenuti quindi a monitorare costantemente l'esistenza del presupposto della continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicarlo, esprimendo in questo caso un invito esplicito a porvi rimedio. Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico devono acquisire dagli Amministratori gli elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al rispetto del presupposto della continuità aziendale che sono stati presi in considerazione dagli Amministratori stessi nella redazione del bilancio. Sulla base di

Amborsini, Collegio sindacale, 753 ss.; Cavalli, in *liber amicorum*, G.F. Campobasso, III, 57ss, i quali ritengono che l'opportunità e la convenienza delle scelte operative rimanga di esclusiva competenza degli amministratori.

tali elementi il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono concludere se vi sia o meno un'incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare in un orizzonte temporale in linea con i piani strategici interni della società (consistenti in almeno tre o cinque anni).

L'art. 2429 co. 2 c.c. prevede che il Collegio Sindacale, nella propria relazione al bilancio, debba riportare la sintesi e i risultati dell'attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti censurabili degli amministratori e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico nell'ambito della propria relazione dovrà quindi esporre:

- l'esito delle attività di vigilanza svolte in materia di monitoraggio della continuità aziendale, sia in termini di prevenzione che in termini di tempestiva emersione della crisi;
- i solleciti effettuati all'organo amministrativo al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti di risoluzione della crisi;
- le azioni poste in essere dall'organo amministrativo per la risoluzione della crisi e l'efficacia delle stesse.

Quando il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico è incaricato anche della revisione Legale dei conti verrà presentata all'assemblea dei soci un'unica relazione composta di due parti distinte: una riguardante il giudizio sul bilancio – nelle medesime modalità descritte al paragrafo seguente – l'altra relativa all'attività di vigilanza.

3.4. Revisore e Continuità aziendale

Ciò pone in evidenza il ruolo cruciale svolto dal revisore nella sua funzione di garante della qualità dell'informativa dei bilanci revisionati ai tempi delle restrizioni

pandemiche. In particolare, nell'esecuzione delle procedure di revisione, il revisore dovrà far riferimento alle indicazioni contenute nel principio di ISA Italia 570²⁴, ponderandole opportunamente con l'effetto neutralizzante prodotto dal citato decreto sulla verifica della continuità aziendale. Il principio ISA Italia 570 (par 6-8) indica che l'attività di revisore deve essere finalizzata ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo adeguato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio; giungere ad una conclusione circa l'esistenza di un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento; formulare la relazione di revisione. L'obiettivo è di verificare (sulla base delle evidenze disponibili al momento dell'emissione del proprio giudizio di revisione), che siano presenti in nota integrativa tutti gli elementi informativi ritenuti necessari per descrivere la situazione della società revisionata.

Si ricorda che, il presupposto della continuità aziendale implica che un'impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro di dodici mesi. Il postulato di bilancio è utilizzato in modo appropriato se le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale. Ciò significa che la liquidità della gestione corrente insieme ai fondi disponibili (cassa, banca, linee di credito, e simili) saranno sufficienti per

²⁴ ISA Italia 570, Introduzione, 2 *“I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici)”*.

rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza. La responsabilità del sindaco revisore si estrinseca in due momenti essenziali:

- a) verificare alla data di chiusura dell'esercizio non sussistano dubbi sulla continuità aziendale tali da far ritenere che non ci siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o la presenza di cause di scioglimento *ex artt. 2484 e 2485 c.c.*;
- b) individuare le informazioni da riportate nella nota integrativa in relazione all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

Nel verificare la sussistenza della continuità, il principio Isa Italia 570 individua un utile strumento nell'utilizzo e nel confronto degli indicatori (finanziari, gestionali e di altro tipo) analizzati sia singolarmente che nel loro complesso. Tuttavia, la stima di dubbi ed incertezze sulla continuità aziendale devono essere coadiuvate da altre considerazioni che tengano conto: delle valutazioni espresse dalla direzione, delle dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni. È bene precisare che qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata, di conseguenza eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione. Ciò accresce la rilevanza del confronto spazio-temporale degli indicatori. Qui di seguito si rappresenta un prospetto di sintesi con finalità puramente esemplificative, ma non esaustive:

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
- oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali
<ul style="list-style-type: none"> -intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività; -perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; -perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; -difficoltà con il personale; -scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti; concorrenti di grande successo
Altri indicatori
<ul style="list-style-type: none"> -capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; -procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte; -modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa; -eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve:

a) esaminare i piani di azione della direzione e l'effettiva implementazione;

- b) raccogliere elementi probativi ed appropriati sulla fattibilità dei piani di azione;
- c) raccogliere tutti gli elementi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di un'incertezza significativa sulla continuità aziendale;
- d) stabilire se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce fatti o informazioni tali da modificare le conclusioni della medesima Direzione;
- e) richiedere ed ottenere sempre dalla direzione attestazioni scritte riguardo ai piani di azioni future.;
- f) qualora l'esistenza del presupposto sia fondato sulle garanzie rilasciate da parte di società controllanti, il revisore deve ottenere copia della lettera di supporto e valutare la capacità finanziaria del garante.

Di conseguenza, le conclusioni dell'attività di revisione sono diverse con effetti nel giudizio finale della relazione:

1. nel caso di incertezze significative, ed il presupposto di continuità è utilizzato in modo appropriato, il revisore può esprimere:
 - a) un giudizio senza rilievi con il richiamo dell'informativa;
 - b) un giudizio con rilievi, ovvero avverso;
2. nel caso di incertezze significative, e l'utilizzo del presupposto della continuità NON appare appropriato, il revisore deve esprimere un giudizio avverso;
3. se a seguito di specifica richiesta del revisore di estendere l'arco temporale nella valutazione effettuata dalla direzione, quest'ultima si rifiuta, il revisore esprime un giudizio con rilievi, ovvero può dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio.

CONCLUSIONI

Come dimostrato, la continuità aziendale è una concezione, un'idea primordiale che nasce con l'impresa e che deve essere principio per qualunque operazione vuole essere fatta. Come si evince, ogni organo della società compirà le proprie azioni in modo tale che la continuità non sia intaccata ma anzi venga protetta.

Andare contro questo principio è come fondamentalmente andare contro il significato di azienda stesso, non è possibile, perché dal più piccolo imprenditore al più grande manager del pianeta, se l'obiettivo è essere competitivi, innovativi e dinamici sul mercato bisogna sempre essere sicuri che l'impresa possa vivere in quel mercato, che significa avere una continuità.

Questo principio viene dato per assodato, a volte anche per scontato, invece, penso a mio modestissimo parere che spesso dimentichiamo il valore che ha la continuità finendo poi come spesso accade in fallimenti nei quali si cerca il colpevole, senza capire che l'unica colpa è quella di non aver creato una realtà solida per permettere ad una azienda di sopravvivere nel tempo.

BIBLIOGRAFIA

Campobasso M. (a cura di), *Diritto Commerciale*, Vol. II, *Diritto delle società*, UTET, Torino, 2020.

Damiani E. *Il controllo sull'amministrazione ed il controllo contabile nelle società di capitali*, in "DF", I, 2004.

Libonati B., *Assemblea e patti parasociali*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", 7, 2002.

Meloncelli V., *Sub art. 2363*, in A.a.V.v., Vol. II, *La riforma delle società*, Sandulli e Santoro (a cura di), Torino, 2003, Vol. II, tomo I

Regoli D., *Diritto delle società Manuale Breve, L'organizzazione della società di persone*, Giuffré, Milano, 2008.

Richter S., *La collegialità del consiglio di amministrazione*, in Libonati (a cura di), *Amministrazione e amministratori di società per azioni*, Giuffré, Milano, 1995.

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

Vivante C., *Le società commerciali*, Vol. II, *Trattato di diritto commerciale*, Vallardi, Milano, 1935.

<https://www.iaasb.org/>